

FOGLIO INFORMATIVO relativo ai CREDITI DI FIRMA

Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo di Monopoli s.c.

Sede legale : Via Lepanto n.1/c ang. P.zza D'Annunzio n. 4/a – 70043 Monopoli

Tel. 080/742377 - Fax 080/742996

E-mail : segreteria@bccmonopoli.it – Sito internet : www.bccmonopoli.it

Codice ABI : 7027.6

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.5291

Registro delle imprese di Bari n. 33495

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del credito cooperativo

Intermediario soggetto alla vigilanza di Banca d'Italia

Che cos'è il credito di firma

Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente (affidato) nei confronti di un soggetto terzo (creditore).

Il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso, e la banca può rivalersi su quest'ultimo per il pagamento effettuato.

Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Condizioni economiche

Prima di scegliere e firmare il contratto è necessario leggere attentamente il foglio informativo.

- **Commissione annuale** : 2,50% dell'importo della garanzia prestata

- **Commissione proroga** : 2,50% dell'importo della garanzia prestata

- **Spese istruttoria** : massimo euro 700,00

- **Durata** : a scadenza o a revoca

- **Spese invio comunicazioni periodiche ex art. 118 TUB** : nessuna

- **Spese invio comunicazioni periodiche ex art. 119 TUB** : euro 1,03

- **Spese invio altre comunicazioni :** spese sostenute
- **Spese per eventuale rilascio informativa precontrattuale :** nessuna
- **Imposte e tasse :** come per legge a carico del cliente

RECESSO E RECLAMI

Nelle fidejussioni passive la banca assume l'obbligo di pagare ad un terzo (creditore) l'importo da questi indicato come dovutogli dal cliente (debitore principale).

Il cliente ha l'obbligo:

- di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fideiussione, oltre agli interessi di mora;
- di prestare, su richiesta della banca, idonea controgaranzia.

Inoltre:

- il cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della banca;
- per eventuali controversie con clienti che non rivestono la qualifica di consumatore è competente l'autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede della banca.

Recesso

Il cliente ha in ogni momento il diritto di recedere dal rapporto dandone avviso di 15 (quindici) giorni. Tuttavia lo stesso non potrà recedere dal contratto sino a che la Banca non sarà stata liberata dal proprio impegno fidejussorio con espressa dichiarazione della parte creditrice.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami presso la sede della Banca (indirizzo: p.zza D'Annunzio n. 4/A – 70043 Monopoli (Ba); pec: bccmonopoli@pec.it; e-mail: segreteria@bccmonopoli.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui
Garante	E' la persona che rilascia la fideiussione

Banca di Credito Cooperativo di Monopoli, 04/01/2016